



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del I.II.XXII e visti gli esiti delle prove orali e della CTU medico legale nella causa civile n° ZXZX/XV R.G.;

Rilevato che:

- 1) l'intervenuta sentenza n. xx/XVIII con cui il Giudice di Pace, rigettando la domanda risarcitoria del CAIO, ha ricostruito sulla sua esclusiva responsabilità il sinistro per cui è oggi causa;
- 2) il CTU ha quantificato e ridotto gli esiti permanenti richiesti dall'attore;

Considerato che:

-stante l'alea della prova e l'incidenza di ulteriori costi e tempi di giudizio, appare opportuno formulare alla parti la seguente proposta conciliativa a mente dell'art 185 bis cpc, rimettendo all'esito il transito della causa nella fase decisoria;

PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C

- 1) *conteggio del danno non patrimoniale sulla scorta di quanto accertato dal CTU e sviluppato secondo le Tabelle di Milano attuali, il tutto da porsi a carico della compagnia Tau ass.ni in solido con CAIO;*
- 2) *spese di lite per l'attore alla stregua del "decisum", medi di legge ex DM n. 55/2014, e succ. modif., per le fasi fin qui svolte, e compresi i costi di CTU, da porsi a carico della compagnia Tau ass.ni in solido con CAIO;*
- 3) *spese di lite compensate nei rapporti con l'Impresa designata BETA spa;*

FISSA in data V.V.XXII l'udienza per la verifica della proposta ex art 185 bis c.p.c. da celebrarsi in forma scritta ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (con termine alle parti fino a 5 gg prima per il deposito telematico di note autorizzate con cui le parti sono onerate dal prendere comunque posizione rispetto alla proposta ovvero sull'eventuale transazione della lite, notiziandole a tal fine della nuova formulazione dell'art. 88, comma 1 bis, disp. att. c.p.c. (introdotto nel D.L. 30/04/2020, n. 28, conv. con mod. nella legge 25/06/2020, n. 70, in vigore dal 30/06/2020);

AVVERTE le parti che, in caso di mancato accordo, il loro comportamento potrà essere valutato dal giudicante ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c. e/o ex art 96, 3° comma, c.p.c.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, VII.II.XXII

II GU- MMMM